

Prot. n.479/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 19 Dicembre 2013

Oggetto: **Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei casi di sospensione dell'attività lavorativa – Messaggio n. 19183/2013 dell'INPS**

L'INPS, con messaggio n. 19183 del 26 novembre 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con l'interpello n. 16/2013 del 22 maggio 2013, il Ministero del Lavoro ha chiarito che nell'ambito dei corsi di formazione/riqualificazione erogabili ai lavoratori sospesi dal lavoro e percettori di una prestazione di sostegno del reddito, ai sensi dell'art. 4, comma 40, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, possono rientrare anche quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in deroga al principio di carattere generale secondo il quale tali corsi vanno svolti durante l'orario di lavoro.

Nello specifico, l'art. 4, comma 40, della Legge n. 92/2012, dispone che i lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, decadono dal trattamento qualora rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o riqualificazione, ovvero non lo frequentino regolarmente senza un giustificato motivo.

Fanno eccezione i corsi di formazione "iniziale" di cui all'art. 37, comma 4, lettera a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, cioè quelli che devono essere erogati ai lavoratori neoassunti, prima della costituzione del rapporto di lavoro o contestualmente alla stessa.

Si ricorda che, in riferimento all'interpello n. 16/2013, il Ministero del Lavoro, con lettera-circolare n. 37/0010356 del 10 giugno 2013, ha poi chiarito che, ferma restando in linea di principio la possibilità di erogare la formazione in materia di salute e sicurezza anche ai lavoratori sospesi, è comunque necessario che sussistano, a monte, tutti i presupposti perché sia legittimamente operata la sospensione dell'attività lavorativa. Pertanto, eventuali condotte strumentali finalizzate a richiedere l'intervento degli ammortizzatori sociali al solo scopo di effettuare attività formative obbligatorie con risorse pubbliche, ove accertate, saranno oggetto di comunicazione all'Autorità giudiziaria, integrando fattispecie penalmente rilevanti.

Nonostante le precisazioni contenute nel citato interpello, alcune Sedi INPS non hanno riconosciuto la legittimità di una formazione in materia di salute e sicurezza al di fuori dell'orario di lavoro e hanno quindi negato la concessione del trattamento a sostegno del reddito, ingenerando così notevoli difficoltà alle aziende.

La Confindustria è quindi intervenuta presso la Direzione Generale dell'INPS sollecitando una posizione dell'Istituto coerente con la linea interpretativa seguita dal Ministero.

Ad esito di tale intervento, la predetta Direzione Generale, con l'allegato messaggio n. 19183 del 26 novembre 2013, ha affermato, fra l'altro, che la ricostruzione interpretativa ministeriale consente di qualificare tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con eccezione di quelli afferenti alla costituzione del rapporto di

lavoro) come corsi di formazione a norma dell'art. 4, comma 40, della Legge n. 92/2012.

Tali corsi sono quindi obbligatori a pena di decadenza dal trattamento di sostegno al reddito in percezione e, pertanto, la loro frequenza è pienamente compatibile con il trattamento di integrazione salariale.

Ne consegue che le Sedi INPS non potranno più legittimamente rifiutare i trattamenti laddove il lavoratore sia chiamato a svolgere la formazione in materia di salute e sicurezza nei periodi di sospensione dal lavoro per effetto del ricorso agli strumenti di sostegno al reddito.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni altra precisazione in argomento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

